

**DELIBERAZIONE 7 APRILE 2016
168/2016/A**

**TESTO INTEGRATO DEI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI LE MODALITÀ DI COPERTURA
DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A., PER L'ESERCIZIO DELLE
DIVERSE ATTIVITÀ SVOLTE IN AVVALIMENTO, PER CONTO DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 aprile 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09) e, in particolare, l'articolo 27, comma 2;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2011, GOP 24/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 259/2012/A (di seguito: deliberazione 259/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2012, 399/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 477/2012/E/com (di seguito: deliberazione 477/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 522/2015/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito:

- deliberazione 597/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 598/2015/E/com (di seguito: deliberazione 598/2015/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 600/2015/E/com (di seguito: deliberazione 600/2015/E/com);
- il documento per la consultazione 15 dicembre 2015, 614/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 117/2016/R/com (di seguito: deliberazione 117/2016/R/com);
- il disegno di legge, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in corso di discussione in Parlamento (Atto Senato 2085) (di seguito: DdL concorrenza)

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 27, comma 2, primo periodo, della legge 99/09 prevede che l’Autorità si avvalga del Gestore dei servizi elettrici S.p.a. (oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.a., di seguito: GSE) e dell’Acquirente unico S.p.a. (di seguito: AU) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- l’articolo 27, comma 2, secondo periodo, della legge 99/09 prevede che dal predetto avvalimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l’Autorità ha valutato opportuno l’affidamento, all’Acquirente Unico, delle attività specificamente connesse alla tutela dei consumatori, in ragione del suo livello di terzietà rispetto agli operatori di mercato;
- in attuazione della richiamata disposizione, l’Autorità ha quindi approvato il Disciplinare di avvalimento (di seguito: Disciplinare) del GSE e di AU, successivamente novellato dalla deliberazione 509/2012/E/com e, per ultimo, dalla deliberazione 597/2015/E/com, che ne ha prorogato il periodo di validità fino alla fine del 2018; il Disciplinare regola i profili generali dei singoli avvalimenti che saranno però disposti, con riferimento a specifiche attività, di volta in volta dall’Autorità con proprio provvedimento, sentita la società interessata (articolo 1);
- attualmente, le attività per le quali l’Autorità si avvale di AU (segnatamente per il triennio 2016-2018) sono le seguenti:
 - a. gestione dello “Sportello per il consumatore di energia”, secondo quanto disciplinato dalle deliberazioni 323/2012/E/com e 600/2015/E/com;
 - b. supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati nell’ambito del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale, istituito con la deliberazione ARG/com 151/11;
 - c. gestione del “Servizio conciliazione clienti energia”, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione 260/2012/E/com e 598/2015/E/com;

- restano escluse dall'ambito dell'avvalimento le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), nella responsabilità dell'AU e soggetta ai criteri generali di funzionamento definiti dall'Autorità, ai sensi della legge 129/2010; analogamente, sono escluse dall'ambito dell'avvalimento anche le attività di gestione del Sistema Indennitario, che l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 219/10 ha intestato all'AU, in quanto responsabile del SII;
- l'articolo 8 del Disciplinare stabilisce criteri generali di riconoscimento degli oneri derivanti dalle attività di cui sopra, rinviando ai singoli regolamenti disciplinanti le attività in avvalimento, la definizione puntuale delle modalità di rendicontazione e copertura di tali oneri; in proposito rilevano i seguenti atti:
 - il Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la copertura dei costi dello Sportello per il consumatore di energia;
 - il Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la copertura dei costi relativi all'attività di supporto informativo nella fase operativa della rilevazione dati nell'ambito del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale, adottato con deliberazione 259/2012/A;
 - il Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la copertura dei costi del Servizio conciliazione clienti energia, adottato con deliberazione 477/2012/A;
- le attività del Servizio conciliazione clienti energia e dello Sportello per il consumatore di energia, ad eccezione dell'anno 2016, considerate alcune prospettive di evoluzione *in itinere*, sono state svolte sulla base di progetti aventi orizzonte temporale pluriennale, ivi inclusa la formulazione delle relative previsioni di spesa per tutti gli anni coperti dal Progetto;
- i predetti Regolamenti subordinano il rimborso dei costi sostenuti da AU a una preventiva rendicontazione delle spese sostenute:
 - da compiersi con cadenza trimestrale, in relazione agli oneri sopportati per la gestione dello Sportello per il consumatore di energia e del Servizio conciliazione clienti energia; il rimborso è erogato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora denominata Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), previo benestare del Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati;
 - da compiersi con cadenza semestrale, in relazione degli oneri imputabili all'attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio *retail*; il rimborso a titolo di acconto è erogato da Cassa previo benestare del Direttore della Direzione Mercati;
 - da compiersi con cadenza annuale, con riferimento al consuntivo dei costi sostenuti nell'anno precedente per tutte le predette attività; l'Autorità approva il consuntivo;
- con nota in data 14 gennaio 2016 (prot. Autorità del 25 gennaio 2016, n. 2034), AU ha rappresentato all'Autorità l'esigenza di riformare i predetti Regolamenti al fine di minimizzare i propri oneri organizzativi interni e ridurre il ricorso

all'indebitamento; dalle informazioni acquisite emerge che tale esigenza potrebbe trovare tutela mediante la previsione di una erogazione dei rimborsi effettuata a titolo di acconto con cadenza mensile, cui però non dovrebbe corrispondere una mensilizzazione dell'attività di rendicontazione, pena un eccessivo appesantimento delle attività (e dei relativi oneri) poste a carico di AU;

- al riguardo, si evidenzia che al fine di garantire la corretta gestione e il buon andamento delle attività svolte in avvalimento, anche alla luce dell'esperienza sinora maturata, alcuni momenti di rendicontazione infra-annuale, anche se con scadenze superiori al mese, risultano utili all'Autorità, in quanto le assicurano un monitoraggio adeguato della gestione dei costi da parte di AU, consentendo anche di individuare tempestivamente possibili interventi di miglioramento o correttivi;
- inoltre, va ricordato che, con deliberazione 410/2014/E/com, l'Autorità ha avviato un procedimento per la riforma e la razionalizzazione del sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli operatori dei settori regolati e, con il documento per la consultazione 614/2014/E/com, l'Autorità ha formulato orientamenti relativi a tale tematica;
- in esito al procedimento di cui al precedente alinea potrebbero essere apportate modifiche alle attuali attività, oggetto di avvalimento, di gestione dello Sportello per il consumatore di energia e del Servizio conciliazione clienti energia; più in generale, l'evoluzione normativa, prospettata nel DdL concorrenza, interessa aspetti importanti del settore *retail* che potrebbero indurre l'Autorità ad avvalersi di AU *ex-lege* o autonomamente per lo svolgimento di nuove attività.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, in coerenza con quanto rappresentato da AU, uniformare e semplificare la disciplina delle attività di natura contabile-amministrativa per la copertura dei costi di tale società imputabili alle attività svolte in regime di avvalimento (indicate alle precedenti lettere a, b e c), al fine di ottimizzare le attuali procedure di erogazione dei rimborsi spese, limitando, quanto più possibile, l'esposizione finanziaria di AU;
- a tale scopo, sia necessario prevedere una procedura che comporti:
 - la preventiva approvazione, da parte dell'Autorità, delle previsioni di spesa associate alle singole attività in avvalimento;
 - la conseguente comunicazione, da parte dell'Autorità, a Cassa, della quota dei rimborsi da erogare mensilmente, a titolo di acconto, ad AU per ciascuna attività svolta in avvalimento,
 - l'eventuale approvazione di un rendiconto a consuntivo, relativo ai costi sostenuti nell'anno di riferimento per ciascuna delle attività in avvalimento; in tale sede, con l'atto che approva il rendiconto, l'Autorità deciderà sul

- trattamento di eventuali costi sostenuti in eccesso da AU, ovvero su eventuali avanzi conseguiti dal medesimo;
- sia, inoltre, opportuno, ai fini della prima quantificazione dei corrispettivi da erogare ad AU per i mesi che residuano rispetto all'anno in corso, calcolare le quote da riconoscere sulla base dei preventivi di spesa relativi al 2016, già approvati dall'Autorità con le deliberazioni 598/2015/E/com, 600/2015/E/com e 117/2016/R/com;
 - sia necessario prevedere obblighi di rendicontazione con scadenze infra-annuali che, sebbene slegate dall'erogazione dei rimborsi mensili, siano comunque utili al fine di garantire un efficiente monitoraggio delle attività di AU, tenendo conto delle specificità delle attività oggetto di avvalimento; a tal fine, sia pertanto opportuno mantenere un obbligo di rendicontazione a carico di AU:
 - con cadenza trimestrale, per i costi afferenti alla gestione dello Sportello per il consumatore energia e del Servizio conciliazione clienti energia;
 - con cadenza semestrale, in relazione ai costi afferenti all'attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio *retail*;
 - l'assetto sopra descritto faccia comunque salvo il potere dell'Autorità di intervenire a rettificare la previsione di spesa qualora ne emergano i presupposti dall'analisi della rendicontazione infra-annuale;
 - sia infine opportuno, in coerenza con le finalità di uniformità e semplificazione sopra richiamate, adottare un unico testo integrato della disciplina delle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da AU per lo svolgimento di tutte le attività da questi svolte in avvalimento, nonché per le attività per le quali in futuro l'Autorità potrebbe eventualmente decidere di avvalersi di AU

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.a., in relazione allo svolgimento, per conto dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il consumatore di energia, del Servizio di conciliazione clienti energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio *retail*”, di cui all'Allegato A;
2. di prevedere che Cassa, con decorrenza dal mese di aprile 2016, a titolo di acconto, eroghi mensilmente ad AU importi a rimborso delle attività oggetto dell'Allegato A, calcolati riproporzionando sui mesi che residuano per l'anno in corso (a partire dal mese di aprile), gli ammontari oggetto delle previsioni di spesa approvate, per ciascuna attività, con le deliberazioni 598/2015/E/com, 600/2015/E/com, 117/2015/R/com;

3. di prevedere che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
4. di abrogare, con effetto dalla data di cui al punto 3 i seguenti provvedimenti:
 - a. l'Allegato A alla deliberazione 7 aprile 2010, GOP 16/10;
 - b. l'Allegato A alla deliberazione 15 novembre 2012, 477/2012/A;
 - c. l'Allegato A alla deliberazione 21 giugno 2012, 259/2012/A;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Acquirente Unico S.p.a. e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni